

**COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA  
PROVINCIA DI CATANIA**

PROPOSTA N. 19 DEL 01.09.2016

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<p><b>N° 70</b>  DEL 06.09.2016</p>	<p><b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA E RIPOSTO FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.</p>
---	--

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 6 del mese di Settembre alle ore 19.30, in Fiumefreddo di Sicilia presso i locali siti in via Diana 8, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con apposito avviso prot. n° 17497 del 01.09.2016 notificato per iscritto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

PATANE' ROSARIO _____	PRES.	GAGLIARDOTTO SALVATORE _____	ASS.
PRINCIPATO CARMELO STEFANO _____	PRES.	NUCIFORA GIUSEPPE _____	PRES.
SCUDERI ANNA MARIA _____	PRES.	CASCINO MARINELLA _____	PRES.
D'ANNA CINTHIA FRANCESCA C. _____	PRES.	PATTI MARIO _____	PRES.
DALLI MASSIMILIANO _____	ASS.	CURRO' GIORGIO _____	ASS.
RAGONESI CARMELO _____	PRES.	VECCHIO FILIPPO ANDREA _____	ASS.
PAGANO LEONARDO _____	PRES.	BONACCORSO VINCENZO _____	PRES.
SCANDURRA AGATA _____	ASS.		

PRESENTI N° 10 DIMESSI N° / DECEDUTI N° / ASSENTI N° 5

**Assume la Presidenza** il Presidente del Consiglio Principato.

**Partecipa** il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Bongiorno.

**Per l'Amministrazione Comunale** sono presenti gli Assessori Fiume, Strano e Gambino.

**È presente** il Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi.

**Il Presidente del Consiglio Principato** passa al punto 6 all'O.d.G.: "Approvazione di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fiumefreddo di Sicilia e Riposto finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".

**Esce il Consigliere Patti.**

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi.

**Il Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi** precisa che originariamente la convenzione prevedeva che il Comune di Riposto facesse da Comune capofila, invece il Consiglio Comunale di Riposto ha deliberato che il capofila lo facesse il Comune di Fiumefreddo, quindi previo avallo dell'Amministrazione Comunale non poteva che intraprendersi questa strada per le gare superiori a 40.000,00 Euro, provvisoriamente in capo al Comune di Fiumefreddo la qualità di capofila, il



Comune di Riposto associato. Auspica che venga deliberato per poter procedere con celerità all'espletamento della gara con personale tecnico di entrambi i Comuni.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Consigliere Cascino.

**Il Consigliere Cascino** chiede chiarimenti in ordine alla locuzione "almeno inizialmente...".

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi.

**Il Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi** evidenzia che la locuzione è a garanzia dell'Ente, visto che il Comune di Fiumefreddo è più piccolo e non potrà probabilmente sobbarcarsi questo carico di lavori.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Consigliere Cascino.

**Il Consigliere Cascino** chiede se il personale avrà un compenso in più. Il carico è troppo oneroso.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi.

**Il Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi** evidenzia che non vi sono particolari incentivi, personalmente si è fatto carico per sbloccare la situazione di stallo che vi era da novembre.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Consigliere Cascino.

**Il Consigliere Cascino** chiede se non vi siano altre soluzioni che questa.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi.

**Il Responsabile del 6° Servizio arch. Rosario Leonardi** precisa che dapprima era previsto di fare la CUC con Piedimonte Etneo, ma quest'ultimo Comune ha poi cambiato idea.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola all'Assessore Fiume.

**L'Assessore Fiume** sottolinea l'importanza di questa delibera, che servirà a celebrare la gara per la rotatoria di via Badalà, i lavori per la sistemazione di via Meli e Vignagrande, serbatoi e cimitero.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Consigliere Cascino.

**Il Consigliere Cascino** dice che la delibera di Riposto è stata deliberata a marzo 2016.

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola all'Assessore Fiume.

**L'Assessore Fiume** precisa quale sia stato l'iter: inizialmente era previsto che la CUC si deliberasse con il Comune di Riposto capofila e con il Comune di Calatabiano associato, poi il Comune di Piedimonte e il Comune di Linguaglossa, poi il Comune di Calatabiano solo, poi il Comune di Mascali. Quindi o bere o affogare!

**Il Presidente del Consiglio Principato** dà la parola al Consigliere Nucifora.

**Il Consigliere Nucifora** evidenzia che per mero errore materiale è stato riportato all'art. 1 il Comune di Calatabiano e ne propone l'eliminazione.

**Esce il Consigliere Cascino.**

**Il Presidente del Consiglio Principato** pone ai voti la proposta con correzione di errore materiale sopra evidenziato, previa lettura della parte dispositiva.

**Favorevoli: 8** (Principato, Patanè, Scuderi, D'Anna, Ragonesi, Pagano, Nucifora e Bonaccorso).

**Approvata all'unanimità.**

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta n. 19 del 01.09.2016;

PRESO ATTO che la stessa risulta corredata dai pareri di legge;

ESAURITA la discussione sul punto all'o.d.g.

VISTO l'esito delle votazioni, espresse nei modi di legge;

All'unanimità

DELIBERA

APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione n. 19 del 01.09.2016.

Alle ore 21.55 si chiude la seduta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Anna Bongiorno

IL CAPOGRUPPO  
PROPOSTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

L'anno DUEMILA SEDICI, il giorno 6 del mese di Settembre, ore 19, presso il locale in via Diana 3, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con apposito avviso n. 1497 del 01.09.2016 affisso per iscritto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. All'assemblea erano intervenuti, ad apertura di seduta, i Signori Consiglieri:

DEL 01/09/2016

ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI,  
SERVIZI E FORNITURE.

L'anno DUEMILA SEDICI, il giorno 6 del mese di Settembre, ore 19, presso il locale in via Diana 3, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con apposito avviso n. 1497 del 01.09.2016 affisso per iscritto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. All'assemblea erano intervenuti, ad apertura di seduta, i Signori Consiglieri:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
<p>PRESENTI N° 10 Assunto in Presidenza il Presidente del Consiglio Principato. Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Bongiorno. Per l'Amministrazione Comunale sono presenti gli Assessori Fiume, Strano e Gambino. È presente il Responsabile del 6° Servizio arch. Renato Leonardi. Il Presidente del Consiglio Principato pone al punto 6 all'O.d.G.: "Approvazione di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Consulenza tra i Comuni di Piumefreddo di Sicilia e Riposta finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture". Esce il Consigliere Patti. Il Presidente del Consiglio Principato pone al punto 7 all'O.d.G.: "Approvazione di convenzione di collaborazione tra il Comune di Riposta e il Comune di Piumefreddo di Sicilia per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture". Il Responsabile del 6° Servizio arch. Renato Leonardi informa che il Comune di Riposta ha deliberato che il Comune di Piumefreddo di Sicilia, quando presso quello dell'Amministrazione Comunale non potera che intraprendersi questa attività, con un importo di 40.000,00 Euro, per il servizio in capo al Comune di Piumefreddo di Sicilia, di cui il Comune di Riposta si assume la gestione associata".</p>	<p>ASS. Il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Bongiorno, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet del Comune di Piumefreddo di Sicilia, in data 01/09/2016, e che il messo comunale n. 1497 del 01/09/2016, affisso per iscritto per mezzo del messo comunale, ha provveduto a notificare la presente deliberazione ai Signori Consiglieri intervenuti all'assemblea.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA BONGIORNO</p>

PRESENTI N° 10    ADESSINI N° 7    DECIDUTI N° 7    ASSENTI N° 3

Assunto in Presidenza il Presidente del Consiglio Principato.  
Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Bongiorno.  
Per l'Amministrazione Comunale sono presenti gli Assessori Fiume, Strano e Gambino.  
È presente il Responsabile del 6° Servizio arch. Renato Leonardi.  
Il Presidente del Consiglio Principato pone al punto 6 all'O.d.G.: "Approvazione di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Consulenza tra i Comuni di Piumefreddo di Sicilia e Riposta finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".  
Esce il Consigliere Patti.  
Il Presidente del Consiglio Principato pone al punto 7 all'O.d.G.: "Approvazione di convenzione di collaborazione tra il Comune di Riposta e il Comune di Piumefreddo di Sicilia per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture".  
Il Responsabile del 6° Servizio arch. Renato Leonardi informa che il Comune di Riposta ha deliberato che il Comune di Piumefreddo di Sicilia, quando presso quello dell'Amministrazione Comunale non potera che intraprendersi questa attività, con un importo di 40.000,00 Euro, per il servizio in capo al Comune di Piumefreddo di Sicilia, di cui il Comune di Riposta si assume la gestione associata".





## COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Città Metropolitana di Catania

**PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE  
(L.R. 11.12.1991 N° 48)**

nella seduta del \_\_\_\_\_

PROPOSTA N. 19 DEL 01-03-2016

---

**Oggetto:** *APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FIUMEFREDDO DI SICILIA E RIPOSTO FINALIZZATA ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.*

---

PROPONENTE: AREA TECNICA II<sup>A</sup> - 6° SERVIZIO

Considerato che è stata presentata la proposta per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Con Deliberazione n. 33 del 10/03/2016 del Consiglio Comunale di Riposto è stata approvata la proposta di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza C.U.C. con la condizione scaturita da due emendamenti sostanziali che consistono nell'esclusione del Comune di Calatabiano dalla convenzione e nella indicazione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia quale Ente Capofila, almeno inizialmente.

**PREMESSO CHE:**

- l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- la ratio sottesa alla disposizione è quella di "limitare l'elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica, al fine di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti



*economie di scala*" (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. controllo Campania - delib. 180/2014/PAR del 10 luglio 2014);

- nel ricorso ai modelli, i Comuni non capoluogo devono tenere in considerazione prioritaria le Unioni di Comuni, quando esistenti e quando effettivamente operanti;
- le amministrazioni comunali assoggettate all'applicazione della norma possono, in assenza o in caso di mancata operatività delle Unioni, procedere all'acquisizione di lavori, servizi o beni facendo ricorso a Consip o alle centrali di committenza regionali (individuate come soggetti aggregatori), nonché alle stazioni uniche appaltanti presso le Province;
- ulteriore alternativa è offerta ai Comuni non capoluogo dalla possibilità di stipulare tra essi un "accordo consortile", con il quale organizzare una propria struttura deputata ad acquisire per gli enti aderenti non solo beni e servizi, ma anche lavori, operando a tutti gli effetti come centrale (unica) di committenza;
- l'art. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii., ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:
  - esse entrano in vigore il 1° novembre 2015 (modifica introdotta dall'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107), quanto all'acquisizione di beni, servizi, lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
  - i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);
- tra i vari modelli proposti (art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006) per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture assume particolare rilievo il c.d. "accordo consortile", in ragione del possibile ricorso allo stesso in quanto strumento particolarmente flessibile;
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013);
- la norma dispone che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta dal legislatore attuata:
  - da un lato, con l'art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007, il quale stabilisce che, ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- dall'altro con l'art. 2, comma 186, della L. n. 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; mentre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra

- loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- da tale combinazione di norme deriva, per i Comuni non capoluogo, la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di procurement, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 33 del Codice stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### VISTI:

- la bozza di convenzione allegata alla presente proposta di deliberazione;
- l'art. 32 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, lett. e), della legge 11 dicembre 1991, n. 48;
- l'O.R.EE.LL;
- lo Statuto Comunale;

#### SI PROPONE

- 1) **APPROVARE**, per quanto in parte motiva da considerare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la bozza di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fiumefreddo di Sicilia (capofila) e Riposto allegata alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) **AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione approvata con la presente deliberazione.
- 3) **DARE ATTO** che la presente proposta non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata.

Consigliato che è stata presentata la proposta per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Riposto, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Con Deliberazione n. 57 del 10/03/2019 del Consiglio Comunale di Riposto è stata approvata la proposta di Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza C.U.C. con le condizioni sostenute da due emendamenti sostanziali che consistono nell'esclusione del Comune di Calatabiano dalla convenzione e nella indicazione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia quale Ente Capofila, almeno inizialmente.

PREMESSO CHE:



PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA


Art. 12 L.R. 30/2000

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Fiumefreddo di Sic., li 01.09.2016

IL RESPONSABILE DEL 6° SERVIZIO  
AREA TECNICA II

dott. arch. Rosario Leonardi



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

Sig. Carmelo Stefano Principato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Rosario Patanè

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Anna Bongiorno

ATTESTAZIONI DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art.127, co. 21 della L.R. n.17/2004 e art.12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n.69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n.25 il 13 SET 2016 come dal Registro delle pubblicazioni al n° 1168

IL MESSO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 13 SET 2016 al 18.09.2016

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 13-08-16 al 28-08-2016 a norma degli artt. 11 così come modificato dall'art.127, co. 21 della L.R. n.17/2004 e art.12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n.69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n.25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

L'INCARICATO

Sime Nave

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 24-08-2016

- ai sensi dell'art.12, comma 2, o dell'art.16 della L.R. n°44/91 (immediata esecutività)  
 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n°44/91 (11^ giorno di pubblicazione)

L'INCARICATO

Sime Nave

IL SEGRETARIO COMUNALE